



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

N. 87 DEL REGISTRO	Tari 2020 – Conferma tariffe Tari 2019 per l'anno 2020 e individuazione numero rate e scadenze.
DATA 10 settembre 2020	

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 14,30 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Cimino Veronica	VICE SINDACO	X	
Zecchinelli Laura	ASSESSORE	X	
Romei Danilo	ASSESSORE	X	
Montalto Pier Paolo	ASSESSORE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Giuditta Silvia Liantonio

Il Vice Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprimono parere favorevole:

f.to Anna Rita D'Andrea

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

f.to Anna Rita D'Andrea

Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

f.to=====

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 104 del 26.11.2019;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 19 del 18 aprile 2019;

Visto il BILANCIO di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 20 del 18 aprile 2019

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione in merito,

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata unanime favorevole, votazione resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Proposta di Deliberazione della Giunta comunale

ORGANO POLITICO PROPONENTE VICESINDACO E GIUNTA COMUNALE	DATA 09/09/2020	SETTORE INTERESSATO BILANCIO E SVILUPPO
OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020 E INDIVIDUAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE		
Ai sensi dell'art. 49 del D.LGs.267/2000, che testualmente recita: <i>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</i> <i>2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</i> <i>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</i> <i>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</i>		
Il Responsabile del Servizio Interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole Firma: D'Andrea Anna Rita firmato digitalmente 09/09/2020	
Il Responsabile di Ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole Firma: D'Andrea Anna Rita firmato digitalmente 09/09/2020	

MEMBRI DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA

	Presenti	Assenti
1. VERONICA CIMINO – VICESINDACO REGGENTE		
2. LAURA ZECCHINELLI		
3. PIER PAOLO MONTALTO		
4. DANILO ROMEI		

DATA 10-9-2020 ORDINE DEL GIORNO N. 82

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all' art. 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), disciplinata dall'art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)".
- gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 6 attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- in ragione della legislazione d'emergenza prodotta a causa della grave situazione sanitaria-sociale-economica causata dal COVID-19, l'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge "Cura Italia", ha disposto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- in tale quadro normativo di riferimento si collocano, inoltre, le disposizioni introdotte dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge di conversione n. 58/2019, con decorrenza dal 30 giugno 2019, che ha riscritto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, commi 15 e seguenti. In particolare, ai sensi del nuovo articolo 13, comma 15-ter del decreto legge 201/2011:
 - le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere pubblicate (sull'apposito sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze) entro il 28 ottobre di ciascun anno; la pubblicazione costituisce una condizione di efficacia delle medesime statuizioni, per l'anno fiscale di riferimento;
 - i versamenti dei tributi, “la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. Pertanto, il menzionato decreto-legge n. 34/2019, al comma 15-bis, ferma restando la facoltà per il Comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 77/2020, c.d. “Rilancio” recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”:
 - all'art. 106, comma 3 bis ha modificato l'art. 107, comma 2 del D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020 prorogando al 30/09/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
 - all'art. 106, comma 3 bis ha differito, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

- all'art. 138 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando per l'anno 2020 i termini per l'approvazione delle deliberazioni concernenti le tariffe della TARI e le aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
 - l'art. 138 suddetto dispone altresì che dette deliberazioni, approvate entro il termine suddetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
 - il Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la deliberazione di Giunta Comunale che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale;
 - ai sensi della risoluzione n. 5/F, prot. n. 14159 dell'8 giugno 2020, del Ministero dell'Economia e delle finanze, avente ad oggetto "*Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti*", la Giunta Comunale può esercitare la facoltà di differimento dei termini di versamento dei tributi locali a condizione che detta deliberazione venga ratificata espressamente da parte del Consiglio Comunale;
 - con le Direttive 443/2019/R/rif e 444/2019/R/rif, l'ARERA ha adottato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - in particolare, con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
 - l'articolo 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che, in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti, tra l'altro:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. 158/99.
- la delibera ARERA n. 158 del 7 maggio 2020 sull'«Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19», definisce un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza. In particolare: per le utenze non domestiche (UND) chiuse per legge e successivamente riaperte è prevista una riduzione dei coefficienti Kd proporzionale ai giorni di effettiva chiusura; per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte, la riduzione deve essere pari al 25% dei coefficienti Kd, relativi a ciascuna categoria UND;
 - allo stato, non vi sono nel Comune di Rocca di Papa attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
 - a partire dal DPCM 11 marzo 2020 – che ha adottato misure stringenti di *lockdown* – si sono succeduti provvedimenti (fra cui il DPCM 22 marzo 2020, il Decreto Ministero Sviluppo Economico 25 marzo 2020, il DPCM 10 aprile 2020), che hanno, di volta in volta, inasprito o allentato le restrizioni previste per le attività economiche e produttive del Paese.
 - l'ARERA ha pubblicato in data 26 maggio 2020 il documento di consultazione n. 189/2020/R/-Rif, in cui afferma che, “in considerazione dell'eventuale riduzione delle entrate tariffarie che può determinarsi, per un verso, a seguito dell'applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la deliberazione 158/R/2020/RIF, alla luce dell'emergenza da COVID-19, e, per un altro, in ossequio alla volontà di non trasferire oneri ulteriori alle utenze non interessate da tali misure in un anno particolarmente critico per l'economia nazionale, è orientata a introdurre la facoltà dell'Ente territorialmente competente di valorizzare (nel PEF) un conguaglio, prevedendo altresì la facoltà di recuperare in annualità successive al 2020 (per un periodo massimo di quattro anni) le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020.
 - è opportuno, in un momento in cui il succedersi di interventi di messa a punto e di veri e propri cambiamenti del nuovo MTR sta determinando un inevitabile aumento della confusione applicativa, avvalersi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20, confermando le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 e approvando il PEF entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, i versamenti la cui scadenza sia fissata in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15 ter del citato decreto-legge 201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi

- risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20);
- per contrastare le difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria, con Deliberazione n. 31 del 31/03/2020 avente ad oggetto "Provvedimenti in ordine ai termini di scadenza dei pagamenti di entrate comunali" la Giunta Comunale ha prorogato al 31/05/2020 i pagamenti spontanei relativi a tributi, tasse, imposte locali e canoni, nonché a tutte le entrate provenienti dai servizi comunali con scadenza compresa tra marzo e fine aprile 2020;
 - il D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 e modificato dal D.L. 104 del 14/08/2020, stabilisce:
 - all'art. 67 la sospensione in materia tributaria dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
 - all'art.68 la sospensione in materia di riscossione coattiva dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione;
 - il legislatore non ha disposto in merito alla sospensione e/o al differimento dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici, in relazione al pagamento dei tributi comunali;
 - per quanto sopra esposto, si rende necessario stabilire, in deroga all'art. 33, comma 2 del vigente regolamento IUC, che per l'anno 2020 il versamento della TARI 2020 è effettuato in n. 3 rate, con scadenza entro il 31/10/2020, 15/12/2020, 31/01/2021, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31/10/2020, salvo conguaglio;
 - l'articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019 ha stabilito che dal 1° gennaio 2020 gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";
- l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. (Decreto Rilancio), che ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]", che per l'anno 2020 è stato fissato al 30 settembre 2020;
- le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4435 e 4436 del 2018 e la risoluzione n. 5/F, prot. n. 14159 dell'8 giugno 2020, del Ministero del Ministero dell'Economia e delle finanze;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento IUC, approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 32/2014 e ss.mm.ii.;
- i pareri tecnico e contabile resi;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/2020, le tariffe della TARI 2019, relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano

- al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, con il solo adeguamento di legge per gli studi professionali, che passano dalla categoria 11 alla 12;
3. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
 4. di stabilire che, per l'anno 2020, alle utenze non domestiche chiuse per legge a seguito dell'adozione dei provvedimenti di contenimento del rischio di contagio da COVID 19 (fra cui il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, il Decreto Ministero Sviluppo Economico 25 marzo 2020, il DPCM 10 aprile 2020), è riconosciuta una riduzione pari al 100% fino alla data di autorizzazione alla riapertura, calcolata sulla parte variabile delle tariffe, in misura proporzionale ai giorni di chiusura;
 5. di stabilire che il costo delle riduzioni per le UND, come stabilito al precedente punto 4) quantificato presuntivamente in € 9.000,00 verrà finanziato con il risparmio di spesa ottenuto dalla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, giusta delibera della Giunta Comunale n. 39 del 21/05/2020, fermo restando che in sede di elaborazione puntuale del ruolo TARI per l'anno 2020 il valore delle agevolazioni sarà ricalcolato;
 6. di provvedere alle conseguenti iscrizioni contabili nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022;
 7. di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 in base all'aliquota deliberata annualmente dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
 8. di stabilire che per l'anno 2020 il versamento della TARI 2020 è effettuato in n. 3 rate, con scadenza entro il 31/10/2020, 15/12/2020, 31/01/2021, salvo conguaglio, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31/10/2020;
 1. di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale alla prima utile tornata, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 4435/2018 e della risoluzione n. 5/F, prot. n. 14159 dell'8 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
 2. di inviare ai contribuenti i relativi modelli di pagamento precompilati;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet comunale;
 4. di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Tabella tariffe

OTENGE BANDELLE

ALLEGATO A

Componenti	Utenze Domestiche			
	Ka	Sup.Totale	Sup.correnta	Quota fissa
D/1	0,89	251.999,59	216.688,04	1.708,90
D/2	0,94	160.000,85	150.409,08	1.857,64
D/3	1,02	155.992,64	150.673,89	2.028,12
D/4	1,10	194.795,67	148.278,34	2.187,77
D/5	1,17	383.894,59	45.281,44	2.324,12
D/6	1,21	32.024,52	40.374,19	2.444,07
		773.820,07	759.695,16	1.508.608,10
				Parte Fissa
				430.534,65
				-298.673,45
				313.285,19
				80.837,66
				80.225,29
				1.508.608,10
				Parte Var.
				198.165,39
				202.801,90
				242.854,28
				253.552,25
				89.440,45
				61.594,21
				1.095.333,74
				Parte Fissa
				430.534,65
				-298.673,45
				313.285,19
				80.837,66
				80.225,29
				1.508.608,10
				Parte Var.
				198.165,39
				202.801,90
				242.854,28
				253.552,25
				89.440,45
				61.594,21
				1.095.333,74

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione	Ke Sup.Totale Sup.credito Quota fissa (Tini)			Pd Sup.Totale Sup.credito Quota var (Tini)		
	0,43	36.543,22	11.473,99	3,98	28.543,22	105.942,03
MA01 Muesl, Edulcorate, scorie, ass	0,39	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
MA02 Ciaramidanti e test	0,43	6.704,04	2.492,72	4,00	5.704,04	1.334,88
MA03 Autocorrese e magazzini senz	0,74	695,00	509,50	6,78	695,00	7.883,14
MA04 Campesini, distributori carbura	0,45	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00
MA05 Campesini	0,38	1.822,56	601,48	3,02	1.822,56	1.848,71
MA06 Espositoni, autosostoni	1,08	2.883,93	3.114,64	9,85	2.883,93	6.837,69
MA07 Albergati con ristorante	0,85	836,00	755,60	7,80	936,00	2.482,08
MA08 Albergati senza ristorante	1,47	10.077,15	14.813,41	13,55	8.534,65	43.391,97
MA09 Casa di cura a riposo	0,82	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00
MA10 Ospedali	1,47	4.331,16	6.326,79	13,55	4.331,16	18.710,96
MA11 Uffici, agenzie, studi profesio	0,86	429,00	359,50	7,99	429,00	1.136,94
MA12 Banche ed istituti di credito	0,92	1.394,60	1.467,22	8,48	1.394,60	4.526,13
MA13 Negozzi abbigliamento, calzatur	0,98	613,78	483,23	8,85	613,78	1.597,16
MA14 Erticola, farmacia, tabaccola, p	1,06	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00
MA15 Negozi particolari quali filatelia	0,98	823,98	807,59	8,68	1.098,40	2.363,02
MA16 Banche di mercato banl d'ovro	0,74	1.888,00	1.397,12	6,82	1.888,00	2.480,71
MA17 Azienda artigianali tipo botteghe	0,87	780,40	661,45	8,02	780,40	4.311,98
MA18 Azienda artigianali tipo botteghe	0,92	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00
MA19 Carnozzeria, sucrificina, elettra	3,25	7.651,54	24.867,50	28,89	7.651,54	75.710,22
MA20 Azienda industriali con caparano	2,45	2.044,83	5.009,83	24,80	2.044,83	1.844,19
MA21 Azienda artigianali di produzion	1,48	2.494,00	3.716,68	13,72	2.494,00	15.482,02
MA22 Ristoranti, hoteli, ostero, piz	4,22	674,59	1.003,90	43,70	674,59	3.103,61
MA23 Mensa, birreria, amburghe	1,47	716,69	3.039,43	13,51	716,69	9.389,36
MA24 Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA25 Supercorredo, panno e pasta,						
MA26 Pasticceria, alimentari solo misti						
MA27 Orefineria, pasticceria, fiori e p						
MA28 Pannocchi di generi misti						

M/39		Banca di mercato generale		M/39		Discoteca, Night Club	
3,45	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
0,74	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
74.330,67	84.406,47	257.546,97	73.668,40	767.115,71	257.546,67		



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 40 del 9 settembre 2020

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

CONFERMA TARIFFE TARI 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE.

Oggi mercoledì 9 settembre 2020, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente;
- Prof. Fabio Bruni – componente,

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di consiglio comunale del Vicesindaco e della Giunta comunale, per l'approvazione della "TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020 E INDIVIDUAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE".

I REVISORI

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE

l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 e comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce le funzioni svolte dall'organo di revisione; in particolare, in materia di strumenti di programmazione, deve esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio Economico Finanziario Dott.ssa Annarita D'Andrea,

tanto premesso e considerato,

ESPRIMONO

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di consiglio comunale e relativi allegati, per l'approvazione della "TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020 E INDIVIDUAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE".

Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco

F.to _____

Componente Prof. Fabio Giulio Grandis

F.to _____

Componente Prof. Fabio Bruni

F.to _____

Copia informatica di documento amministrativo analogico

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Vice Sindaco reggente
f.to Veronica Cimino

Il Segretario
f.to Giuditta Silvia Liantonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 16/09/2020

IL SEGRETARIO
f.to Giuditta Silvia Liantonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 16/09/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 16/09/2020

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/09/2020

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li 16/09/2020

IL SEGRETARIO
f.to Giuditta Silvia Liantonio

E' copia conforme all'originale.

Rocca di Papa, li 16/09/2020

IL SEGRETARIO
f.to Giuditta Silvia Liantonio